

# **Ordinanza concernente gli aiuti per la conduzione aziendale quale misura sociale collaterale nell'agricoltura (Ordinanza sugli aiuti per la conduzione aziendale, OACA)**

del 7 dicembre 1998

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 79 capoverso 2, 80 capoverso 3, 81 capoverso 1 e 177 capoverso 1 della legge sull'agricoltura<sup>1</sup>,

*ordina:*

## **Sezione 1: Concessione di aiuti per la conduzione aziendale**

### **Art. 1**           Principio

<sup>1</sup> I Cantoni possono accordare aiuti per la conduzione aziendale nella forma di mutuo esente da interessi ai gestori di un'azienda contadina, per ovviare a difficoltà finanziarie non imputabili al gestore o per prevenirle.

<sup>2</sup> Sussistono difficoltà finanziarie qualora, malgrado una ragionevole utilizzazione delle possibilità di credito e tenuto conto dell'ammortamento degli edifici, il richiedente non sia temporaneamente in grado di far fronte ai suoi obblighi finanziari.

### **Art. 2**           Gestori aventi diritto

I gestori che possono pretendere gli aiuti per la conduzione aziendale si determinano per analogia secondo l'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>2</sup> sui miglioramenti strutturali.

### **Art. 3**           Onere sopportabile

<sup>1</sup> L'importo del mutuo e dell'ammortamento va stabilito in modo che l'onere sia sopportabile.

<sup>2</sup> L'articolo 8 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>3</sup> sui miglioramenti strutturali si applica per analogia alla determinazione dell'onere sopportabile.

### **Art. 4**           Obbligo di tenere la contabilità

Su richiesta del Cantone, nel corso della durata del mutuo vanno fornite la contabilità aziendale e, in casi eccezionali, singole registrazioni.

#### **RS 914.11**

<sup>1</sup> RS 910.1; RU 1998 3033

<sup>2</sup> RS 913.1; RU 1998 3092

<sup>3</sup> RS 913.1; RU 1998 3092

## Sezione 2: Procedura

### Art. 5 Domanda, esame e decisione

<sup>1</sup> Le domande di mutuo vanno presentate al Cantone.

<sup>2</sup> Il Cantone verifica la domanda, ne valuta la necessità, decide sulla domanda e stabilisce le condizioni e gli oneri nel singolo caso.

<sup>3</sup> Per le domande inferiori all'importo limite di cui all'articolo 6, contemporaneamente alla notifica della decisione al richiedente il Cantone informa l'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) mediante un modulo apposito. La notifica della decisione cantonale all'Ufficio federale avviene solo su richiesta di quest'ultimo.

<sup>4</sup> Per le domande superiori all'importo limite, il Cantone sottopone la sua decisione all'Ufficio federale allegando i documenti pertinenti. La notifica della decisione al richiedente avviene dopo l'approvazione da parte dell'Ufficio federale.

### Art. 6 Procedura d'approvazione

<sup>1</sup> Il termine d'approvazione di 30 giorni decorre il giorno dopo l'arrivo postale degli atti completi presso l'Ufficio federale.

<sup>2</sup> L'importo limite ammonta a 220 000 franchi, compreso il saldo e i crediti d'investimento e mutui di aiuti per la conduzione aziendale precedenti.

<sup>3</sup> Qualora decida nel merito, l'Ufficio federale stabilisce le condizioni e gli oneri nel singolo caso.

## Sezione 3: Garanzia, revoca e rimborso di mutui

### Art. 7 Garanzia dei mutui

<sup>1</sup> I mutui vanno accordati se possibile contro garanzia reale.

<sup>2</sup> Qualora il mutuatario non possa trasferire al Cantone alcun diritto di pegno immobiliare esistente, il Cantone al momento della concessione del mutuo può prescrivere la costituzione di un'ipoteca. Per l'ufficio del registro fondiario, tale decisione costituisce un titolo per intavolare l'ipoteca nel registro fondiario.

### Art. 8 Revoca di mutui

Sono considerati gravi motivi di revoca del mutuo segnatamente:

- a. l'alienazione dell'azienda;
- b. l'edificazione o l'utilizzazione del suolo per scopi diversi dall'utilizzazione agricola;
- c. la cessazione della gestione in proprio secondo l'articolo 9 della legge federale del 9 ottobre 1991<sup>4</sup> del diritto fondiario rurale, tranne in caso di affitto a un discendente;

<sup>4</sup> RS 211.412.11

- d. l'utilizzazione duratura di essenziali parti dell'azienda per scopi non agricoli;
- e. l'inadempimento degli oneri e delle condizioni stabilite nella decisione;
- f. l'apporto di capitali di terzi senza previa consultazione del Cantone;
- g. la mancata tempestiva rimozione dell'incuria nella gestione e nella manutenzione, constatata dal Cantone;
- h. il mancato pagamento, nonostante diffida, di una quota d'ammortamento entro sei mesi dall'esigibilità;
- i. l'ottenimento di un mutuo in base a indicazioni fallaci.

#### **Art. 9** Rimborsio

<sup>1</sup> I mutui vanno rimborsati al più tardi entro venti anni dal loro versamento.

<sup>2</sup> Entro il termine di cui al capoverso 1, il Cantone può:

- a. ritardare il rimborso del mutuo di tre anni al massimo;
- b. sospendere il rimborso per un anno, se le condizioni economiche del mutuatario sono peggiorate senza sua colpa.

<sup>3</sup> I termini per il rimborso del mutuo e dei crediti a interesse vanno fissati secondo le possibilità economiche del mutuatario.

<sup>4</sup> Se le condizioni economiche del mutuatario sono migliorate considerevolmente, nel periodo di durata del contratto il Cantone può decidere di aumentare adeguatamente il tasso di ammortamento o di richiedere anticipatamente il rimborso del mutuo residuo.

#### **Art. 10** Alienazione con utile

All'alienazione con utile si applica per analogia l'articolo 60 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>5</sup> sui miglioramenti strutturali.

### **Sezione 4: Finanziamento**

#### **Art. 11** Prestazioni dei Cantoni

La prestazione del Cantone, secondo la sua capacità finanziaria, oscilla tra il 40 e il 100 per cento della prestazione federale. Il versamento di fondi federali è effettuato solamente dopo la corrispondente autorizzazione della prestazione cantonale.

#### **Art. 12** Gestione dei fondi della Confederazione

<sup>1</sup> Le domande di fondi federali da parte dei Cantoni vanno presentate all'Ufficio federale secondo il bisogno.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale esamina le domande e trasmette i fondi ai Cantoni nell'ambito del credito autorizzato.

<sup>5</sup> RS 913.1; RU 1998 3092

<sup>3</sup> I Cantoni gestiscono i fondi messi a disposizione dalla Confederazione con una contabilità indipendente e presentano il conto annuale all'Ufficio federale entro fine aprile.

**Art. 13** Ripetizione dei fondi federali

Il termine di preavviso per la ripetizione dei fondi federali è di sei mesi.

**Sezione 5: Entrata in vigore**

**Art. 14**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

7 dicembre 1998

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Cotti

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

0827